

STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO

BARILLARI – LAPOLLA – CAVALLERI

DI SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: lapolla@tps-service.it cavalleri@tps-service.it

CIRCOLARE 6/2016

Genova, 16 giugno 2016

Oggetto: AL VIA LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Finalmente in data 16 maggio 2016 è stato pubblicato, sul sito del Ministero del Lavoro – sezione pubblicità legale, il decreto interministeriale 25 marzo 2016, a mezzo del quale si è provveduto a dare attuazione alla c.d. detassazione.

Come noto, lo si fa presente in estrema sintesi, a mezzo della Legge di Stabilità 2016 il Legislatore ha provveduto a reintrodurre nel ordinamento tributario, stavolta in via strutturale, la tassazione sostitutiva del 10% su quelli che sono da considerarsi premi di risultato, anche in forma di partecipazione agli utili d'impresa. Tale tassazione, in forma agevolata, si dice appunto sostitutiva in quanto applicata in vece dell'ordinaria tassazione Irpef e relative addizionali locali. Le disposizioni del decreto si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta 2016 e in quelli successivi.

Il decreto, adesso pubblicato, prevede quindi tale agevolazione per erogazioni derivanti da accordi di secondo livello, legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Ciò nel limite annuo di € 2.000,00 lordi e a favore di lavoratori che, nell'anno precedente, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 50.000,00.

Si fa notare che l'attuale versione della detassazione si rivolge esclusivamente verso gli effettivi premi di risultato, andando così ad escludere quelle retribuzioni di produttività che, nelle precedenti versioni, avevano trovato un qualche spazio applicativo.

Al fine di monitorare e controllare le sopra esposte condizioni, il decreto richiede inoltre che l'accordo aziendale o territoriale, da cui la retribuzione premiale deriva, oltre ad essere stipulato dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie, sia depositato in modalità esclusivamente telematica presso la DTL entro 30 giorni dalla sua stipula, ovvero, se già stipulato, entro la scadenza prorogata al prossimo 15 luglio. Per effettuare il deposito occorre compilare il modulo telematico indicando i dati del datore di lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti, le misure

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03266340102

BANCA D'APPOGGIO: BANCA CARIGE SPA AGENZIA 18

IBAN IT 81 F 06175 01418 000000977380

introdotte e gli indicatori per la misurazione dei parametri fissati; bisogna inoltre allegare il file del contratto in formato pdf. Il modello così compilato viene in automatico inviato alla DTL competente e il datore di lavoro dichiarerà in questo modo la conformità del contratto ai principi della L. n.208/15 e alle disposizioni del decreto.

La detassazione rileva, inoltre, anche nel caso in cui la retribuzione premiale sia offerta a mezzo di partecipazione agli utili dell'impresa da parte dei lavoratori, ovvero nella situazione in cui invece che una somma in denaro siano offerti, ai lavoratori stessi, determinati strumenti di welfare come, quale esempio, servizi educativi od assistenziali anche per familiari.

Da ultimo giova ricordare che la somma del limite annuo di detassabilità del premio, pari come detto a € 2.000,00, potrà essere elevata fino a € 2.500,00 nei casi in cui l'azienda abbia coinvolto pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Con i prossimi cedolini paga, quindi, sarà possibile concedere ai lavoratori, nei limiti e alle condizioni indicate dal decreto, la sopra citata tassazione agevolata, così come potranno essere conguagliate eventuali erogazioni premiali già erogate e tassate ordinariamente, in assenza dell'attuazione normativa.

Si precisa in chiusura che in data 15 giugno l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 28/E con la quale, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, illustra l'agevolazione per i premi di produttività.

La circolare, inoltre, esamina le nuove disposizioni in materia di *benefit*, anche al fine di delineare il quadro delle erogazioni detassate che possono essere corrisposte in sostituzione delle retribuzioni premiali ed è chiarito l'ambito entro il quale è consentita la sostituzione tra le due componenti.

Seguirà pertanto, a breve, una nuova circolare del nostro Studio.

Auspucando di aver fatto cosa gradita andando a ribadire l'argomento, lasciamo ovviamente ai professionisti che seguono per voi questa materia, l'analisi sia delle procedure che degli obblighi in merito.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Ragg. BARILLARI –LAPOLLA
Dott. CAVALLERI**